



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

* * * * *

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Prot. n. 14852 del 25.10.2019

All'Azienda Agricola Masella Fernando

Via Magliana, snc

Itri (LT)

fernando.masella@pec.agritel.it

All'ASL Latina

Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Servizio Sanità animale e Igiene degli allevamenti

e delle produzioni zootecniche ASL Latina

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it

d.cavalli@ausl.latina.it

f.micarelli@ausl.latina.it

All'ASL Latina

Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Latina

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it

a.ruta@ausl.latina.it

r.delbalzo@ausl.latina.it

Alla Regione Carabinieri Forestale "Lazio" – Stazione di Itri

flt43037@pec.carabinieri.it

Al Comando della Polizia Locale di Itri

polizialocale.itri@pec.it

All'Ufficio Ambiente del Comune di Itri

ambiente@comune.itri.lt.it

ORDINANZA N. 46

OGGETTO: smaltimento 105 capi di specie caprina in località Monte Moneta, Itri (LT).

IL SINDACO

Vista la relazione del Servizio veterinario di Sanità animale della ASL di Latina Prot. n. 22536 del 22.10.2019, dalla quale risulta che in località Monte Moneta di questo comune è stata rinvenuta la presenza di 105 capi di specie caprina appartenenti all'Azienda Agricola Masella Fernando - cod. aziendale 010LT030 – deceduti probabilmente a causa di folgorazione dovuta a un fulmine in occasione di eventi atmosferici avversi occorsi nei giorni precedenti;

Considerato che i suddetti 105 caprini sono da considerare sottoprodotti di origine animale

classificati di categoria 1 ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, pertanto destinate esclusivamente allo smaltimento mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti o nelle altre modalità indicate nell'art. 12 del predetto Regolamento, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto) secondo le previsioni dell'art. 19, solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

Visto il Regolamento C.E. n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, "*recante norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*", in particolare l'art. 19 intitolato "*Raccolta, trasporto e smaltimento*", prevede che, in deroga, l'autorità competente può consentire lo smaltimento:

"b) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;

c) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

Visto altresì i punti 50 e 51 delle considerazioni iniziali del suddetto Regolamento e precisamente:

(50) Il sotterramento e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale, in particolare di animali morti, possono essere giustificati in situazioni specifiche, soprattutto in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi come misura di controllo del focolaio di malattie trasmissibili gravi. In particolare, lo smaltimento in loco dovrebbe essere consentito in circostanze particolari, dato che le capacità di trasformazione o di incenerimento disponibili all'interno di una regione o di uno Stato membro potrebbero altrimenti limitare la possibilità di combattere le malattie.

(51) La deroga attuale riguardante il sotterramento e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale andrebbe estesa a zone alle quali l'accesso è praticamente impossibile o presenta un rischio per la salute e la sicurezza del personale adibito alla raccolta. L'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e con calamità naturali quali gli incendi boschivi e le alluvioni in taluni Stati membri ha dimostrato che in tali circostanze eccezionali lo smaltimento attraverso sotterramento o incenerimento in loco può essere giustificato al fine di garantire il rapido smaltimento degli animali ed evitare la diffusione dei rischi di contagio. La dimensione totale delle zone isolate in un determinato Stato membro dovrebbe essere limitata, sulla base dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

Atteso che gli animali sono stati rinvenuti in luogo isolato, difficilmente raggiungibile dagli automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale;

Constatata la problematica di ordine economico e logistico degli allevatori per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento, soprattutto quando si tratta di un numero considerevole di unità e con localizzazione in una zona impervia;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Servizio veterinario di Sanità animale della ASL di Latina Prot. n. 22536 del 22.10.2019;
- la nota del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Sanità animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ASL Latina prot. n. 22824/AOO10/2019, acquisita in data 25.10.2019 con prot. 14847 con la quale l'ASL "*ritiene che sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista dalla legge, e quindi l'interramento e/o la combustione sul posto in urgenza, al fine di evitare più gravi problemi di natura igienico-sanitaria*";

Ritenuto che, allo scopo di evitare pericoli per l'igiene e la salute pubblica, sia indispensabile disporre lo smaltimento dei 105 capi di specie caprina di che trattasi;

Visti:

- il D.lgs 267/2000 T.U. Ordinamento Enti Locali;
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente";
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934 n. 1265;
- il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
- il regolamento (CE) n. 1069/2009 sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, in particolare i punti 50 e 51 delle considerazioni iniziali, l'art. 3 par. 239 e l'art. 19 dello stesso reg., relativi alle deroghe per le zone isolate;
- il regolamento (CE) n. 178/2002, che contiene i principi generali in materia di sicurezza alimentare, stabilisce in modo inequivocabile che le misure in materia di legislazione alimentare devono essere basate sull'analisi del rischio, nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire al fine di prevenire l'abbandono nei pascoli delle carcasse di animali morti, potenziare la sorveglianza sanitaria sulle aziende zootecniche e sugli animali selvatici al fine di prevenire la diffusione di malattie animali sul territorio;

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in premessa, al sig. Masella Fernando n.q. di titolare dell'Azienda Agricola omonima - cod. aziendale 010LT030 – partita IVA 00595750597 - e proprietario dei capi di bestiame della specie caprina deceduti probabilmente a causa di folgorazione dovuta a un fulmine in occasione di eventi atmosferici avversi occorsi nei giorni precedenti, di provvedere, in applicazione della deroga prevista dalla legge, all'interramento e/o alla combustione sul posto, in urgenza, delle carcasse di cui all'oggetto, al fine di evitare più gravi problemi di natura igienico-sanitaria e ogni rischio di carattere ambientale.

DISPONE CHE

- gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, siano incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
 - contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.
 - la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nel sito comunale e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, nonché notificata:
 - Al Signor Masella Fernando;
 - Al Comando Polizia Locale;
- e l'invio della stessa:
- Al Servizio Veterinario - Sanità Animale della ASL LT5 ;

- Alla locale Stazione della Regione Carabinieri Forestale “Lazio”

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Itri, li 25.10.2019



Il Sindaco
Avv. Antonio Fargiorgio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Fargiorgio". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.